



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0009271/U Data: 30/05/2017 13:15  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente della II e I  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” Reg. Gen. n. 445**  
Ad iniziativa del Consigliere Picarone Francesco  
Depositata in data 29 maggio 2017

### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**I Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**3 3 MAG. 2017**

d'ordine del  
**PRESIDENTE**  
Direzione Generale  
Attività Legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini



144-517  
29/5/17  
A

*Consiglio Regionale della Campania*  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0009162/1 Data: 29/05/2017 10:26  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente  
Consiglio Regionale della Campania  
On. Rosa D'Amelio  
SEDE

OGGETTO: Trasmissione PDL "Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania"

Si trasmette, in allegato, il Progetto di Legge di legge di cui all'oggetto, ad iniziativa del Presidente della II Commissione Consiliare Permanente On. Francesco Picarone.

Il Presidente  
Francesco Picarone

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N.

445

29/05/17  
di Picarone  
Centro Direzionale Is. F13 80143 Napoli  
Tel 081 7783442  
e-mail picarone.fra@consiglio.regione.campania.it



*Consiglio Regionale della Campania*  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

## Progetto di Legge

“Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della  
Regione Campania “

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Picarone

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. dh5



Consiglio Regionale della Campania  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 445

## Progetto di Legge

# “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania “

## Relazione illustrativa

Il disegno di legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania in osservanza dell'articolo 63 dello Statuto, e provvede a dare attuazione all'articolo 14, comma 1 lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il quale, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti, tra gli altri parametri, anche all'istituzione di un Collegio dei Revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

Il disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 dispone le finalità della legge e specifica che il Collegio opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'articolo 2 ne stabilisce la composizione e la nomina, tenendo conto dei criteri fissati dalla normativa statale nonché di quelli individuati dalla Corte dei conti con la Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR. I componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina con regolamento le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione



*Consiglio Regionale della Campania*  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

dell'estrazione. Sono elencati, inoltre, i casi di incompatibilità con l'incarico di componente del Collegio.

L'articolo 3 riguarda la durata in carica, che, ai sensi dello Statuto, è fissata per l'intera legislatura, nonché i casi di cessazione anticipata dall'incarico e la possibilità di revoca da parte del Consiglio regionale per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Nell'articolo 4 sono elencati i casi nei quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio (proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto), fissando in venti giorni dal ricevimento dell'atto il termine per fornire il parere, ad eccezione del parere sulla proposta di legge di rendiconto che deve essere reso entro trenta giorni; decorsi i suddetti termini il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

L'articolo 5 riguarda le ulteriori funzioni di controllo e vigilanza, tra le quali è prevista la possibilità per la Giunta regionale di affidare a questo organo la funzione di certificatore della gestione sanitaria come previsto all'articolo 22, comma 3 lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in tal caso occorre individuare anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale messe nella disponibilità del Collegio.

L'articolo 6 del disegno di legge disciplina il funzionamento del Collegio prevedendo che la Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni e attribuendo ai componenti del Collegio il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.

All'articolo 7 sono fissate le indennità spettanti ai componenti determinate in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province

ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica incrementato del venti per cento, in linea con quanto previsto da altre normative regionali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

All'articolo 8 è sancito l'obbligo di responsabilità e riservatezza cui devono attenersi i componenti del Collegio nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria, l'abrogazione della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44 e dispone l'entrata in vigore.

### Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disegno di legge, pari a massimo euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle somme iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, a tal fine vincolandole all'attuazione della legge stessa.



*Consiglio Regionale della Campania*  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

## Progetto di Legge

### “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania “

#### Art.1

#### Collegio dei Revisori dei conti

1. La presente legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania, di seguito denominato Collegio, di cui all'articolo 63 dello Statuto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
2. Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti.
3. Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale della Campania.

#### Art.2

#### Composizione e nomina

1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso le competenti strutture del Consiglio regionale nel quale possono essere inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138 del 2011 convertito dalla L. n. 148 del 2011;
  - b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario.
2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:



*Consiglio Regionale della Campania*  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Regione;
  - e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina con regolamento le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione dell'estrazione.

Art.3  
Durata della carica

1. I componenti del Collegio durano in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio e non sono rieleggibili.
2. Se si procede a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine della legislatura.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
  - a) decesso;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) decadenza;
  - d) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Articolo 4  
Pareri obbligatori

1. Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale.
2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

Campania e del Consiglio regionale. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative, contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

4. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione e viene reso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto.

5. Gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

6. I pareri del collegio, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

Articolo 5  
Altri compiti del collegio

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 4:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- d) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale per il tramite dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione Bilancio, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- e) esprime parere sulle proposte di deliberazione consiliare del bilancio interno e del rendiconto della gestione del Consiglio;
- f) riferisce al Presidente della Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Al Collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, previa accettazione dell'organo di revisione, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3 lettera d) del decreto legislativo



**Consiglio Regionale della Campania**  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione della Giunta regionale individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza o della commissione consiliare competente, interviene alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 4 comma 2.

**Art.6**

**Funzionamento del Collegio**

1 Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge le funzioni il componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato, possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni.

4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.

5. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all'organo di controllo.

6. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere parere obbligatorio.

**Art.7**  
**fiduciarità**



**Consiglio Regionale della Campania**  
II Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio e Finanza Demanio e Patrimonio

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica comprese le spese di funzionamento e investimento dell'ente locale incrementato del venti per cento. Al presidente spetta una maggiorazione del 50% per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Le funzioni di organo di revisione contabile svolte anche nei riguardi del Consiglio regionale, determinano un incremento del compenso, stabilito con le modalità di cui al periodo precedente, del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.
2. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

**Art. 8**  
**Responsabilità**

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

**Art. 9**  
**Norma finanziaria, abrogazioni ed entrata in vigore**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a massimo euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle somme iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, a tal fine vincolandole all'attuazione della presente legge.
2. La legge regionale 27 ottobre 1978, n.44 è abrogata.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.